



**Regolamento per gli affidamenti dei
contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria,
privi di interesse transfrontaliero certo**

AIR CAMPANIA S.P.A.

Sede Legale:

Centro Direzionale isola G1,
scala C interno 104 - 80143
Napoli

Sedi Amministrative:

- Via Fariello (Autostazione) - 83100
Avellino
- Via Provinciale Appia 8/10, loc.
Ponteselice - 81100 Caserta

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 066 del 05/08/2026

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 1 di 25

Indice

Art. 1	Ambito di applicazione	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Poteri di spesa	4
Art. 4	Soglie e procedure per la scelta del contraente	5
Art. 4.1	Affidamento diretto	5
Art. 4.2	Affidamento diretto di Accordi Quadro.....	6
Art. 4.3	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	7
Art. 5	Calcolo del valore dell'affidamento e divieto di artificioso frazionamento.....	8
Art. 6	Interesse transfrontaliero.....	9
Art. 7	Conflitto di interessi	10
Art. 8	Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore	10
Art. 9	Responsabile Unico di Progetto (RUP)	10
Art. 10	Direttore Esecuzione Contratto (DEC) e Direttore Esecuzione Lavori (DEL)	11
Art. 11	Digitalizzazione	11
Art. 12	Elenco operatori economici	12
Art. 13	Indagini di mercato/Manifestazione di interesse	12
Art. 14	Termini di conclusione delle procedure.....	13
Art. 15	Pubblicità e trasparenza	13
Art. 16	Principio di rotazione	14
Art. 17	Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 18	Requisiti di partecipazione.....	15
Art. 19	Requisiti di partecipazione per l'affidamento di lavori	16
Art. 20	Modalità di presentazione dell'offerta	16
Art. 21	Commissione giudicatrice/seggio di gara	17
Art. 22	Soccorso istruttorio e procedimentale.....	18
Art. 23	Congruità del prezzo e anomalia dell'offerta.....	18

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 2 di 25

Art. 24	Verifica dei requisiti	19
Art. 25	Aggiudicazione e stipula del contratto	19
Art. 26	Garanzia provvisoria e definitiva	20
Art. 27	Subappalto e subaffidamento	21
Art. 28	Assicurazione	21
Art. 29	Penali	21
Art. 30	Clausole di revisione prezzi	22
Art. 31	Modifiche contrattuali in corso di esecuzione.....	22
Art. 32	Norme Generali	23
Art. 33	Foro competente	24
Art. 34	Comunicazioni.....	24
Art. 35	Trattamento dei dati	24
Art. 36	Norme finali ed entrata in vigore	24

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 3 di 25

Art. 1 Ambito di applicazione

AIR CAMPANIA S.P.A. è una Società unipersonale, partecipata al 100% da Regione Campania, impegnata nel settore del trasporto pubblico locale su gomma di interesse urbano, regionale e provinciale. La Società è, pertanto, tenuta all'osservanza della specifica disciplina dettata dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di contratti pubblici aggiudicati nell'ambito dei settori speciali, tra i quali rientra, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n.36/2023, il servizio di trasporto.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. (di seguito Codice), le procedure per l'affidamento di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, l'attività di progettazione e le consulenze tecniche ovvero tutti gli acquisti strumentali da un punto di vista funzionale al settore speciale di attività, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, - come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea-, privi di interesse transfrontaliero certo, mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nel rispetto dei principi generali disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice e, in particolare, dei principi di risultato (art. 1), fiducia (art. 2) e accesso al mercato (art. 3), nonché dei principi di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a tutela della concorrenza e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

Si definiscono strumentali da un punto di vista funzionale al servizio di trasporto pubblico locale (TPL) svolto da AIR CAMPANIA SPA (di seguito Società) tutti gli acquisti di lavori, beni e servizi funzionalmente collegati e/o connessi, anche trasversalmente, al servizio pubblico erogato dalla Società.

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del Codice.

Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non espressamente derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del Codice, le disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023.

Il presente Regolamento integra e non sostituisce la *“Direttiva sugli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, approvata con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 099 del 15.09.2025, alle cui disposizioni si rinvia per una applicazione combinata.

Art. 2 Definizioni

Al fine di una lettura sistematica del presente Regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n.209, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 4 di 25

Società: AIR CAMPANIA S.P.A., quale Ente che adotta il presente Regolamento per disciplinare le procedure semplificate per gli acquisti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Organo competente: soggetto previsto nello Statuto e/o nei Regolamenti della Società e/o nelle procure assegnate ai Dirigenti, alla quale sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifiche con riferimento all'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Atto autorizzativo: atto mediante il quale l'organo competente della Società manifesta la volontà di procedere ad un acquisto e/o proporre all'affidamento di contratti di cui al presente Regolamento, ovvero il soggetto che autorizza le procedure di acquisto.

Elenco operatori economici: elenco disponibile sul sito internet di AIR CAMPANIA S.P.A. denominato “*Elenco degli operatori economici di AIR CAMPANIA S.P.A.*” nel quale, per categorie merceologiche (lavori, forniture di beni, servizi e consulenze professionali) sono iscritti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti prescritti da apposito regolamento disponibile sul sito internet aziendale, hanno presentato domanda di iscrizione, rendendosi disponibili nei confronti della Società.

Procedura: gli affidamenti diretti e le procedure negoziate senza pubblicazione di bando per gli acquisti di lavori, forniture e servizi, ivi incluse le consulenze professionali, di cui all'art. 50, comma 1, del Codice, di importo inferiore alle soglie comunitarie, disciplinate dal presente Regolamento.

BDNCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso ANAC.

Art. 3 Poteri di spesa

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dal sistema delle deleghe adottato dalla Società e/o da eventuali procure generali e/o speciali, in conformità alle quali ciascuna dirigenza ha il potere di proporre e/o decidere, in linea con il budget di spesa approvato dall'organo amministrativo, l'acquisizione di una prestazione di lavori, servizi e forniture.

In conformità alle procedure di acquisto aziendali, l'atto autorizzativo si sostanzia in un provvedimento diverso a seconda del valore dell'appalto e della tipologia di procedura (Determinazione Dirigenziale, Determinazione della Direzione Generale, Deliberazione dell'Amministratore Unico).

Le modalità di assunzione dei rispettivi provvedimenti autorizzativi sono regolate dal Regolamento per l'assunzione di deliberazioni dell'Amministratore Unico, delle determinazioni della Direzione Generale e delle determinazioni dei Dirigenti, pubblicato sul sito istituzionale della Società.

L'atto autorizzativo deve contenere almeno le seguenti informazioni minime: tipologia di procedura, caratteristiche dell'acquisto, riferimento normativo, importo, durata, principali elementi informativi, in fatto e in diritto, che conducono all'adozione della deliberazione/determinazione, secondo un criterio cronologico, RUP ed eventualmente DEC/DL e struttura di supporto, assenza di conflitto di interesse,

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 5 di 25

assenza di interesse transfrontaliero certo, sussistenza dei requisiti da parte dell'operatore economico, criteri e modalità di scelta, congruità del prezzo, denominazione, sede legale e P.IVA dell'operatore economico individuato.

Art. 4 Soglie e procedure per la scelta del contraente

Le soglie di rilevanza UE per l'affidamento dei contratti sono individuate e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice, nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- i. euro 5.404.000,00 per gli appalti di lavori;
- ii. euro 432.000,00 per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.

In assenza di specifica disciplina nel Codice in relazione alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia nei settori speciali, la Società, con il presente Regolamento, ha facoltà di ricorrere alle seguenti tipologie di procedure semplificate, ai sensi dell'art.50 del Codice, in base alle caratteristiche dell'acquisto e alle relative esigenze specifiche sottese allo stesso:

- a) affidamento diretto;
- b) procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.

L'espletamento delle indicate procedure semplificate è disciplinato dal Codice e dalle norme che seguono.

Art. 4.1 Affidamento diretto

Nell'ottica di garantire l'adequatezza dell'azione amministrativa, la legittimità delle procedure e la più ampia partecipazione degli operatori economici per una sempre maggiore concorrenzialità -anche in funzione di un possibile risparmio economico per la Società-, l'affidamento diretto, tenuto conto della tipologia e complessità dell'appalto e della presenza effettiva di operatori economici attivi e qualificati nel settore di riferimento, può avvenire secondo le seguenti modalità:

AFFIDAMENTO DIRETTO	
Fasce di importo	Procedura
Fino a € 50.000 per servizi, forniture e lavori	Senza consultazione di più operatori
da € 50.001 fino a € 139.999 per servizi e forniture	Consultazione di almeno 3 operatori
da € 50.001 fino a € 149.999 per lavori	

In deroga a quanto riportato in tabella, per le sole forniture di carburanti per autotrazione (ad es. gasolio e metano), in considerazione delle esigenze logistiche quali vicinanza al deposito e conseguente minor

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 6 di 25

impiego possibile di risorse nelle attività di piazzale, è consentito l'affidamento senza consultazione di più operatori economici, per impegni di spesa da € 50.001 fino a € 139.999.

Nel caso di affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori economici, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza, del risultato e della rotazione, i soggetti destinatari della richiesta di offerta/preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- a) iscrizione Elenco operatori e/o comprovata esperienza pregressa;
- b) indagini di mercato/manifestazioni di interesse;

L'operatore economico invitato deve essere in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali ed economici richiesti in base alla natura dell'affidamento.

Agli operatori economici andrà richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (es: oggetto, durata, tempistiche di esecuzione, disponibilità ad eventuali proroghe e/o rinnovi, CCNL) per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella richiesta. La corrispondenza con più operatori economici, ivi inclusi gli inviti/richieste di preventivo, avverrà con utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale. La corrispondenza con l'operatore economico per l'affidamento diretto è registrata al protocollo aziendale, al fine della tracciabilità dell'iter procedimentale seguito dalla Società e di cui si dovrà dare conto nei provvedimenti relativi alla procedura posta in essere.

Nei casi di particolare urgenza, la Società può provvedere ad individuare direttamente l'operatore economico tra gli iscritti al proprio Elenco operatori motivando puntualmente le ragioni della mancata preventiva consultazione di più operatori economici, come espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 4.2 Affidamento diretto di Accordi Quadro

L'accordo quadro, disciplinato dall'art. 59 del Codice, è uno strumento flessibile, di semplificazione amministrativa, che permette di ridurre significativamente i tempi e gli oneri procedurali connessi all'aggiudicazione di contratti di appalto, senza comportare un impegno immediato di spesa e consentendo, nel contempo, di predefinire le condizioni contrattuali che saranno applicate ogni volta che la Società avrà necessità di acquisire lavori, servizi o forniture ricomprese nell'Accordo stesso. L'accordo quadro funge, dunque, da cornice giuridica all'interno della quale verranno poi formalizzati singoli affidamenti. Ogni volta che si renderà necessario procedere ad un acquisto, la Società potrà attivare il singolo contratto sulla base delle condizioni già negoziate, riducendo così tempi ed oneri procedurali.

Fermo restando il limite delle soglie di cui al presente Regolamento, nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la Società è tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l'utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un'eventuale limitazione o distorsione della concorrenza.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 7 di 25

In particolare, l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del Codice e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto.

La Società procede alla consultazione degli operatori economici, nel rispetto di quanto sopra previsto, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro.

Per quanto concerne la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro sono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro, nei limiti delle soglie consentite.

Il soggetto che autorizza l'affidamento diretto dell'accordo quadro deve necessariamente richiedere l'attribuzione di un codice CIG principale (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti dal singolo contratto. Analogamente, nel caso in cui il soggetto che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell'affidamento.

Art. 4.3 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

La Società procede con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'aggiudicazione dei contratti di lavori di valore fino a 5.404.000,00 euro e per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di consulenza professionale, di valore fino a 432.000,00 euro, come di seguito:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	
Fasce di importo	Procedura
da € 140.000 fino a € 432.000 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura	Consultazione di almeno 5 operatori
da € 150.000 fino a € 999.999 per lavori	
da € 1.000.000 fino a € 5.404.000 per lavori	Consultazione di almeno 10 operatori

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 8 di 25

Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza, del risultato e della rotazione, i soggetti destinatari della lettera di invito/richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- a) iscrizione Elenco operatori e/o comprovata esperienza pregressa;
- b) indagini di mercato/manifestazioni di interesse;

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali, tecnico-professionali ed economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

Agli operatori economici è trasmessa una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara esistente (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ec.), contenente gli elementi essenziali (es: oggetto, durata, tempistiche di esecuzione, disponibilità ad eventuali proroghe e/o rinnovi, CCNL) per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella richiesta. La corrispondenza con gli operatori economici, ivi inclusi gli inviti/richieste di preventivo, avverrà con l'utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, al fine della tracciabilità dell'iter procedimentale seguito dalla Società e di cui si dovrà dare conto nei provvedimenti relativi alla procedura posta in essere.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 50 del Codice, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Società non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Art. 5 Calcolo del valore dell'affidamento e divieto di artificioso frazionamento

Ai fini del calcolo delle soglie per l'applicazione del presente Regolamento si tiene conto dell'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), valutato sulla base di quanto disposto all'art. 14 del Codice.

Il valore dell'affidamento è quantificato al momento della scelta della procedura/modalità di affidamento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, nonché dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali.

Diversamente dalla base d'asta che rappresenta il dato economico di partenza stabilito dalla stazione appaltante nonché il riferimento per gli operatori economici al fine della presentazione dell'offerta, il valore stimato dell'affidamento, complessivamente inteso, è il parametro utilizzato dalla stazione

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 9 di 25

appaltante al fine della individuazione della procedura applicabile ed è l'importo da indicare in fase di richiesta del CIG.

Terminata la procedura, tenuto conto degli eventuali ribassi sull'importo a base d'asta, l'ammontare finale e definitivo del corrispettivo che la stazione appaltante dovrà pagare all'operatore economico individuato quale destinatario dell'affidamento, rappresenta l'importo contrattuale, al netto dell'IVA, da indicare nel contratto tra le parti, rispetto al quale saranno eventualmente accese e, pertanto, calcolate le opzioni previste nei documenti di gara, ivi incluso il quinto d'obbligo.

È vietato procedere ad arbitrari frazionamenti delle commesse nonché a strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'affidamento. È necessaria, pertanto, una puntuale ed attenta valutazione, soprattutto nei casi di ripartizione in lotti, in merito all'effettivo fabbisogno aziendale, all'oggetto e alla durata dell'affidamento, anche tenendo conto della tempistica di una procedura, ed evitare, pertanto, una artificiosa ripetizione dello stesso affidamento nel tempo, anche tenuto conto dell'eccezionalità dell'opzione di proroga e/o rinnovo, seppur previsti nei documenti di gara.

Art. 6 Interesse transfrontaliero

In via preliminare, al fine della possibile e corretta applicazione delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento, è necessario verificare la sussistenza o meno di un interesse transfrontaliero di una commessa.

In particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, prima di procedere ad un affidamento di contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, occorre verificare se sussiste un interesse transfrontaliero certo. In caso di esito positivo, è obbligatorio l'utilizzo delle procedure ordinarie e non è possibile adottare procedure semplificate.

Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime siano reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

La dichiarazione in merito alla insussistenza di un interesse transfrontaliero certo deve essere resa dall'organo competente a proporre la procedura/affidamento, poi avallata nel successivo atto autorizzativo.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 10 di 25

Art. 7 Conflitto di interessi

Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del Codice, coloro che operano nell'ambito di una procedura e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici individuati/invitati, sono tenuti a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico e/o al Dirigente del settore competente e ad astenersi dal partecipare alla procedura e alla sua esecuzione.

L'organo competente a proporre e/o disporre la procedura/affidamento, all'esito di necessaria istruttoria, dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse rispetto ai soggetti coinvolti nella procedura.

Art. 8 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

In conformità a quanto dispone l'art. 11 e l'Allegato I.01 del Codice, negli inviti nonché nella propositiva e nel successivo atto autorizzativo della procedura/affidamento deve essere indicato il contratto collettivo territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.

Qualora siano applicabili diversi contratti collettivi compatibili con l'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Società, purché garantisca le stesse tutele.

In mancanza di lettera di invito, il CCNL deve essere indicato nella richiesta di preventivo inviata all'operatore economico e, se tali costi risultano inferiori a quelli stimati, è necessario attivare la verifica di congruità laddove la proposta contrattuale dell'operatore consultato appaia anomala.

Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento del contratto, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato dalla Società per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato nell'offerta un differente CCNL, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante che il CCNL indicato garantisca tutele equivalenti al CCNL indicato dalla Società.

Anche l'eventuale subappaltatore è tenuto a rilasciare analoga dichiarazione.

Art. 9 Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Per ciascuna procedura è nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP) e, qualora occorra, i responsabili per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il RUP è nominato tra i dipendenti, anche a tempo determinato, della Società, preferibilmente in servizio presso il settore competente per la prestazione richiesta, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice nonché di competenze professionali adeguate in relazione ai

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 11 di 25

compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Resta ferma la possibilità, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso degli evidenziati requisiti, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche.

Il RUP deve essere nominato nel primo atto afferente alla procedura ovvero nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto, in ossequio a quanto proposto dall'organo competente all'adozione della proposta. In caso di mancata, espressa, nomina, l'incarico di RUP è svolto dal Dirigente competente per la prestazione richiesta.

Il RUP è competente per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura, oltre che per l'esecuzione del contratto, salva la possibilità di nominare singoli responsabili per ciascuna fase della procedura, ripartendo compiti e responsabilità, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento che restano in capo al RUP.

Laddove ritenuto necessario, è possibile nominare un supporto al RUP, anche su indicazione di quest'ultimo, in conformità al "Regolamento incentivi per attività tecniche".

Le funzioni di RUP sono assunte previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di conflitto di interesse, ai sensi del DPR n.445/2000.

Art. 10 Direttore Esecuzione Contratto (DEC) e Direttore Esecuzione Lavori (DEL)

Al fine della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'acquisizione di servizi e forniture e del Direttore dell'Esecuzione dei Lavori, si rinvia all'art. 114 del Codice "*Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti*".

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora quest'ultimo non venga nominato.

Art. 11 Digitalizzazione

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice, con conseguente obbligo di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Il CIG, quale Codice Identificativo di una Gara, acquisito tramite invio alla BDNCP delle informazioni relative alla procedura, deve essere acquisito e registrato sulla piattaforma aziendale, al fine di consentire i conseguenti adempimenti.

Il CIG deve essere scrupolosamente indicato nei contratti e negli ordini di acquisto e l'ufficio competente dovrà puntualmente monitorare e verificare il periodo di validità dello stesso.

Il CUP, quale Codice Unico di Progetto, dovrà essere acquisito, ove previsto, in caso di progetto di investimento pubblico.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 12 di 25

Art. 12 Elenco operatori economici

L' "Elenco degli operatori economici di AIR CAMPANIA S.P.A." è un elenco nel quale, per tipologia di categoria merceologica, sono classificati gli operatori economici che hanno reso la propria disponibilità mediante apposita domanda di iscrizione, per la fornitura di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, ivi comprese le consulenze professionali di cui la Società necessita. Gli operatori, iscritti nell' Elenco, possono essere interpellati dalla Società per la partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, idonei a rivestire il ruolo di potenziali contraenti della Società, fermo restando le verifiche di competenza da parte della Società medesima.

L'articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi viene stabilita dalla Società sulla base dei propri fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di inserimento.

L'istituzione dell'Elenco non rappresenta né avvio di procedure di affidamento di contratti né impedisce alla Società di ricorrere alle procedure ordinarie né, nel contempo, obbliga la Società a farvi ricorso in quanto l'individuazione degli operatori economici tra quelli iscritti nell' Elenco rappresenta una possibilità rimessa alla discrezionalità della Società medesima.

Nella propositiva e nel successivo atto autorizzativo occorrerà dare atto, ove effettuata, della consultazione dell'Elenco aziendale per la individuazione degli operatori economici.

Art. 13 Indagini di mercato/Manifestazione di interesse

L'indagine di mercato rappresenta la modalità con la quale la Società si rivolge all'esterno per acquisire una dettagliata analisi dell'assetto del mercato per la categoria merceologica attinente alla propria esigenza e consente di conoscere gli operatori economici interessati a soddisfare determinate esigenze della Società, specificate nell'apposito avviso esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Bandi e Gare, denominato “

Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse”.

L'avvio della fase esplorativa di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo, eventuale, invito alla procedura né vincola in alcun modo la Società.

La consultazione del mercato avviene tramite la pubblicazione di un avviso che, ai sensi di quanto disposto all'Allegato II.1 al Codice, indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali dell'eventuale contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità per comunicare con la Società ed ogni altro elemento previsto dalla normativa vigente e/o ritenuto utile.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 13 di 25

L'indicato avviso indica, altresì, i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

In ogni caso, al fine di assicurare la necessaria pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, la Società pubblica l'avvio della consultazione sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Sul sito istituzionale, inoltre, dovranno essere pubblicati i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della procedura negoziata.

Nella propositiva e nel successivo atto autorizzativo occorrerà dare atto, ove effettuata, della attività di indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici, nonché dell'esito della stessa.

Art. 14 Termini di conclusione delle procedure

In relazione al termine di conclusione delle procedure di cui al presente Regolamento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17 e nell'Allegato I.3 del Codice.

I termini decorrono dall'invio degli inviti fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare.

Ove la Società debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.

In caso di affidamento diretto, il contratto è concluso nel rispetto dei principi generali e comunque entro un termine ragionevole, al fine di soddisfare l'esigenza di massima tempestività.

Art. 15 Pubblicità e trasparenza

La Società assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti, in conformità alla normativa vigente in materia

Ai sensi del citato art. 28, del Codice, al fine della necessaria trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC che assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti,

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 14 di 25

anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul sito della Società nella sezione "Società Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" e nella BDNCP.

Al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati, deve essere assicurato il collegamento, mediante apposito link, tra la sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società e la BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii.. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione (art. 28, comma 2, del Codice).

Art. 16 Principio di rotazione

Alle procedure di cui al presente Regolamento si applica il principio di rotazione sancito all'art. 49 del Codice, nonché, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice, espressamente riferito ai soggetti che operano nei settori speciali come la Società, tutti i principi del Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza.

È obbligatorio, salvo deroghe consentite, rispettare il criterio di rotazione nelle procedure di cui al presente Regolamento, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi e reiterati con gli stessi operatori economici.

È consentito derogare al principio di rotazione, previa adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della deroga nel provvedimento di affidamento, esclusivamente nei casi di cui all'art. 49 del Codice, e precisamente:

- comma 4: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, qualità della prestazione resa (quali elementi concorrenti e non alternativi tra loro).
- comma 5: indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- comma 6: affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

In ossequio al principio di rotazione, pertanto, è vietato il rinvito del "contraente uscente" ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione e non anche il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento.

Nello specifico, ai sensi del comma 2, dell'art. 49, del Codice è vietato l'affidamento (diretto) o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi. Quanto alle definizioni di settore e categoria può correttamente richiamarsi il

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 15 di 25

criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento.

Inoltre, tenuto conto delle fasce di importo in cui sono ripartiti gli affidamenti, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d'opera.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 18 Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società in esecuzione del presente Regolamento, devono possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 e 95 del Codice.

Gli operatori economici, inoltre, devono essere in possesso degli eventuali requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e devono espressamente accettare, senza riserve e condizioni, le norme e i principi contenuti nel Codice di Comportamento, nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, nel Piano Triennale della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza e nel Patto di Integrità, di AIR CAMPANIA S.P.A., disponibili sul sito internet aziendale nella sezione "Società Trasparente" – "Disposizioni Generali".

Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente secondo un format reso disponibile dalla Società.

Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento, nel rispetto dell'art. 104 del Codice.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al presente Regolamento, ai fini della stipula del contratto.

La Società richiede requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. In ogni caso, gli operatori devono possedere l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o essere iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 16 di 25

Art. 19 Requisiti di partecipazione per l'affidamento di lavori

Per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono possedere, oltre a requisiti generali suindicati, i requisiti specifici di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, ovvero:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'Attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2, dell'art. 28, dell'Allegato II.12 al Codice specifica, invece, che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti. L'Attestazione SOA è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla Società.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono essere qualificati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100, commi 4 e ss., del Codice, fatto salvo il ricorso a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Codice.

Art. 20 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta, in caso di affidamento diretto, dovrà pervenire in forma scritta, su carta intestata, via pec.

L'offerta, in caso di procedura negoziata senza bando, dovrà pervenire tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale prevista all'art. 25 del Codice. La segretezza e l'inviolabilità dell'offerta presentata sarà sempre garantita, sino alla data e all'ora di apertura indicate nella richiesta di offerta.

L'offerta si considera proposta irrevocabile ex artt. 1329 e 1331 cod. civ. e vincolante per l'offerente per un periodo di 180 gg dalla presentazione, salvo diversa disposizione contenuta nella richiesta di offerta e/o nella documentazione di gara.

All'esito del procedimento di esame delle offerte, secondo le modalità di seguito espletate, la Commissione giudicatrice/seggio di gara stilerà la graduatoria delle stesse.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 17 di 25

Art. 21 Commissione giudicatrice/seggio di gara

L'organo preposto alla valutazione delle offerte è nominato secondo le competenze stabilite dallo Statuto e dalle procure vigenti. La nomina può riguardare:

- a) un seggio di gara in caso di procedura da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di norma composto da personale interno della Società;
- b) una Commissione giudicatrice in caso di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che sarà formata da un numero dispari di componenti, di norma scelti tra Dirigenti e/o dipendenti della Società, in possesso di idonee competenze, o professionisti esterni.

La Commissione sarà nominata con apposito provvedimento solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina individua l'assegnatario delle funzioni di Presidente e di eventuale segretario.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui al presente Regolamento con il criterio dell'OEPV, alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

I componenti della Commissione giudicatrice/seggio di gara e il RUP hanno l'obbligo di dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, secondo il modello di dichiarazione in uso nella Società; in caso contrario dovranno astenersi dal partecipare alla procedura.

Nel caso in cui la Società valuti necessarie particolari professionalità, la Commissione può essere formata anche da membri esterni. In tal caso, i membri esterni dovranno rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 93 del Codice che attesteranno mediante dichiarazione *ad hoc* in fase di incarico.

Il Seggio di gara si occupa principalmente della verifica della documentazione amministrativa.

La Commissione giudicatrice valuta l'eventuale offerta tecnica fatta pervenire dagli operatori economici invitati; sarà stilata una graduatoria con la proposta di aggiudicazione che sarà riportata in un verbale *ad hoc*, rimesso alla Struttura della Società competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

In caso di procedura da aggiudicare in base al criterio dell'OEPV, il Seggio di gara rassegna la documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice affinché quest'ultima provveda alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotte dagli operatori invitati, secondo le modalità all'uopo previste nella documentazione di gara (es.: valutazione mediante assegnazione di punteggi; sistema premiale).

Le sedute della Commissione/seggio di gara si svolgono, di norma, in seduta pubblica, salvo esigenze di riservatezza o diversamente stabilito, anche con modalità telematiche. Le attività relative alle varie fasi

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 18 di 25

della procedura saranno formalizzate in appositi verbali che potranno formare oggetto di richiesta di accesso agli atti, sulla scorta della normativa sul diritto d'accesso.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Codice, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Società nelle apposite sezioni in "Società Trasparente".

Art. 22 Soccorso istruttorio e procedimentale

Nella fase di valutazione della documentazione amministrativa, ove si riscontrano incompletezze o carenze di tipo formale, al fine della regolarizzazione, la Società ricorrerà all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

Resta salva la possibilità per la Società di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e su ogni loro allegato, purché finalizzati esclusivamente a consentire di ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità/irregolarità formali, fermo il divieto di modifica e integrazione del contenuto dell'offerta.

Art. 23 Congruità del prezzo e anomalia dell'offerta

Nelle procedure di cui al presente Regolamento, a prescindere dall'importo del contratto da affidare e dalla preventiva comparazione tra più offerte/preventivi, il RUP/Dirigente/Responsabile competente *ratione materiae* verifica la congruità dell'offerta pervenuta dall'operatore economico individuato in relazione alla prestazione oggetto dell'affidamento (es., adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati, verifica del costo della manodopera e dei costi della sicurezza) e, laddove ritenuto opportuno, al fine di effettuare i dovuti accertamenti, può formulare una richiesta di chiarimenti all'operatore economico soggetto a verifica.

Al fine di verificare la congruità dell'offerta, è possibile avvalersi di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento ad affidamenti precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi dei prezzi praticate da altre Società del settore.

La Commissione giudicatrice/seggio di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, può supportare il RUP nella verifica di anomalia in merito alla congruità dell'offerta.

La dichiarazione di congruità dell'offerta, da acquisire prima del provvedimento di aggiudicazione, deve essere motivata in ordine alle verifiche e all'istruttoria svolta di cui dare atto nella propositiva. La congruità dell'offerta deve essere poi avallata nell'atto autorizzativo dell'affidamento/aggiudicazione.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 19 di 25

Art. 24 Verifica dei requisiti

Successivamente alla predisposizione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo preposto alla valutazione delle offerte/preventivi, il RUP valuta la proposta, effettua le verifiche acquisendo i documenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati in capo all'offerente individuato. In particolare:

- il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 e seguenti del Codice (autocertificati dall'operatore economico con la dichiarazione ex DPR 445/2000 o con il DGUE al momento dell'iscrizione alla Piattaforma, oppure in sede di presentazione dell'offerta);
- il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale ove richiesti, mediante acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (bilancio, ecc.);
- ulteriori verifiche previste dalla legge e/o ritenute necessarie da parte della Società.

Art. 25 Aggiudicazione e stipula del contratto

Una volta completate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato l'organo competente, secondo quanto stabilito dallo Statuto e/o dal sistema di procure in vigore, dispone l'affidamento/aggiudicazione che è immediatamente efficace.

L'iter di selezione del contraente si conclude con l'invio di una comunicazione di aggiudicazione da parte del RUP all'operatore economico individuato e agli altri concorrenti, mediante la pubblicazione sulla PAD, ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione, salvo deroghe consentite dal Codice. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui al presente Regolamento. La formalizzazione del contratto avviene, dunque, nelle forme consentite dalla normativa e con il versamento di un tantum da parte dell'operatore economico scelto, al momento della sottoscrizione, della relativa imposta di bollo, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni da rappresentare nel provvedimento di aggiudicazione. La Società, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea a soddisfare le proprie esigenze.

L'Ufficio competente alla redazione del contratto dovrà ricevere tempestivamente tutta la documentazione inerente all'affidamento, ivi inclusa l'offerta/preventivo dell'operatore individuato, la propositiva protocollata e la deliberazione/determinazione di affidamento nonché, ove ritenuto utile, la corrispondenza ed ogni altro atto o documento contenente elementi rilevanti.

Il contratto, una volta stipulato, in forma scritta a pena di nullità, viene registrato al protocollo aziendale.

Le modalità di predisposizione e trasmissione dei contratti sono stabilite da apposita procedura aziendale.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 20 di 25

Il contratto, stipulato secondo la procedura all'uopo prevista dalla Società, dovrà, in ogni caso, contenere oltre agli elementi essenziali e alle informazioni specifiche relative alla procedura, ivi incluso il CIG:

1. l'indicazione precisa delle Parti contraenti ovvero:
 - per la stazione appaltante: la denominazione AIR CAMPANIA S.P.A., sede legale, P.IVA e rappresentante legale *p.t.*, nonché, ove diverso, l'indicazione del soggetto competente, in virtù dei poteri conferitogli, alla sottoscrizione del contratto (che corrisponde allo stesso soggetto firmatario del provvedimento che dispone l'affidamento/aggiudicazione);
 - per l'affidatario: la denominazione precisa dell'operatore economico, sede legale, P.IVA e rappresentante legale *p.t.*, nonché, ove diverso, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto;
2. la specificazione dell'importo contrattuale e indicazione precisa del regime IVA applicabile;
3. l'impegno dell'operatore economico contraente, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, di rispettare le norme e i principi del D.Lgs. n.231/2001 contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico e di Comportamento, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Patto di Integrità adottati dalla Società.
4. l'indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
5. l'indicazione della documentazione di gara quale parte integrante dello stesso.

Al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Codice, la Società può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato, e/o dal Responsabile della struttura richiedente il lavoro/la fornitura/il servizio.

Art. 26 Garanzia provvisoria e definitiva

Per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento, la garanzia provvisoria, di norma, non è richiesta.

Nelle procedure di cui all'art.50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice – negoziate - in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, laddove ricorrano particolari esigenze da esplicitare nella documentazione della procedura, è facoltà della Società richiedere la garanzia provvisoria, per un ammontare non eccedente l'1 (uno) per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Ai sensi dell'art.53, comma 4, del Codice, in casi debitamente motivati è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	Regolamento
		Pag. 21 di 25

Ai sensi del comma 4-bis del medesimo art. 53 del Codice, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

Art. 27 Subappalto e subaffidamento

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice, al quale si rinvia.

Art. 28 Assicurazione

La Società, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all' operatore economico individuato una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

La polizza dovrà coprire gli eventuali danni a terzi, ivi inclusi eventuali danni a dipendenti dell'Appaltatore o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto.

Laddove il contratto preveda anche un'opzione manutentiva, la polizza avrà efficacia fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

In caso di affidamento di lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 29 Penali

Per i contratti di affidamento di lavori, prestazioni di servizi e forniture di cui al presente Regolamento, le penali applicabili sono definite contrattualmente e sono proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse dell'adempimento. La Società, nella documentazione della procedura e/o nel contratto sottoscritto tra le parti, stabilisce espressamente le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dalla Società a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

La penalità potrà essere applicata all' operatore economico, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del RUP o eventualmente del Responsabile dell'esecuzione individuato.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 22 di 25

Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'operatore economico, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP o eventualmente dal Responsabile dell'esecuzione, ove individuato, ed approvati dalla Società.

Art. 30 Clausole di revisione prezzi

Nei documenti con i quali si avviano gli acquisti devono essere inserite clausole di revisione dei prezzi in conformità a quanto dispone l'art. 60 del Codice. Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

In conformità all'art. 60 del Codice, i predetti documenti indicano:

- a) che l'aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano "particolari condizioni di natura oggettiva" con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo del servizio o dei beni oggetto di acquisto superiore al 5% dell'importo complessivo. In questo caso i prezzi sono aggiornati nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- b) l'indice (o la combinazione di indici) tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice che si intende applicare ai fini della revisione.

Art. 31 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto nei casi e modalità previsti all'art. 120 del Codice.

Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, laddove espressamente previsto nella documentazione di gara. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. V d'obbligo di cui all'art.120, comma 9, del Codice).

Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di affidamento in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.

Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice possono essere attuate al ricorrere delle specifiche condizioni previste dal Codice e debitamente motivate.

I contratti possono essere parimenti modificati se il valore della modifica è al di sotto dei valori previsti all'art. 120, co. 3, del Codice.

Ove i documenti dell'affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga nei termini già stabiliti nel contratto (cd. proroga contrattuale di cui all'art. 120, comma 10 del Codice).

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 23 di 25

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell'affidamento del contratto, la Società può prorogare il contratto con il contraente uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (cd. proroga tecnica di cui al comma 11 dell'art. 120 del Codice).

Le modifiche contrattuali previste nei documenti dell'affidamento comportano l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno alla relativa esecuzione secondo le condizioni previste nel contratto.

Tra le modifiche contrattuali, la Società può individuare una nozione specifica di variante in corso d'opera, in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

Ogni modifica contrattuale o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP.

Si osservano, in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall' art. 5, comma 11, dell'allegato II.14 al Codice.

Art. 32 Norme Generali

La Società, nei casi di particolare urgenza e necessità, adeguatamente e puntualmente motivati nella propositiva e avallati nell'atto autorizzativo dell'organo competente, potrà provvedere in deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento, purché, in ogni caso, in conformità alle disposizioni del Codice.

Il rispetto del numero minimo di operatori economici da interpellare, ai sensi di quanto stabilito nel presente Regolamento, è subordinato alla presenza di operatori sul mercato dotati delle caratteristiche necessarie ed adeguate a soddisfare le esigenze della Società.

La Società, laddove conveniente, anche in alternativa all'utilizzo del proprio Elenco operatori, può fare ricorso a sistemi di acquisizione telematica come il MEPA o utilizzare strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza nazionali e regionali, eventualmente aderendo ad apposite convenzioni o accordi quadro (es. Convenzioni Consip).

In applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti, previa puntuale motivazione nell'atto autorizzativo dell'organo competente, resta ferma la possibilità per la Società di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, quale espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.

La Società ha, inoltre, la facoltà di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto da esercitarsi in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, di perseguire il risultato

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 24 di 25

dell'affidamento del contratto con la massima tempestività e tenendo conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice.

In generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice, è consentito il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni da parte della Società in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi, fermo restando il limite del principio di risultato che impone al RUP di valutare attentamente il fine da conseguire, salvaguardando gli interessi della Società.

La Società si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento ad operatori economici che pongano in essere comportamenti non etici. La Società si riserva inoltre la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento agli operatori economici che abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società nel corso di precedenti commesse.

Art. 33 Foro competente

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede legale della Società.

Art. 34 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Società e gli operatori economici devono essere tracciabili. Pertanto, ove possibile, devono essere effettuati a mezzo pec.

In ogni caso, tutte le comunicazioni devono essere registrate mediante protocollazione aziendale, in entrata o in uscita, salvo se effettuate attraverso le PAD.

Art. 35 Trattamento dei dati

Gli operatori economici sono tenuti a prendere visione delle informazioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali.

L'informativa completa è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo web:
aircampania.it/download/informativa-privacy-operatori-economici-e-consulenti/?wpdmdl=13788&refresh=68c177a136f0f1757509537

Art. 36 Norme finali ed entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o regionali. In tali casi, le disposizioni sopravvenute prevarranno, in quanto applicabili e se incompatibili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che, pertanto, si intenderanno di diritto abrogate.

	Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo	<i>Regolamento</i>
		Pag. 25 di 25

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico di AIR CAMPANIA S.P.A.